



## COMUNE DI ROVIGO

### SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI

#### SEZIONE AMMINISTRATIVA COMMERCIO EVENTI E MANIFESTAZIONI

ORDINANZA SINDACALE N. 29 DEL 30/09/2016

**OGGETTO: DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI E DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ART. 86 E 88 DEL TULPS R.D. 773/1931 E NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI OVE E CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE**

#### IL SINDACO

**Considerato** che la Regione Veneto nelle disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d'azzardo patologico – GAP – ha definito tra le competenze dei comuni, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, (art. 20 della L.R. Veneto 27 aprile n. 6) , la possibilità di disciplinare gli orari di apertura delle sale giochi e della relativa sanzione amministrativa;

**Dato atto** del ruolo che l'Ente locale può assumere e rivestire nell'ambito della tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo, inteso peraltro a porre in essere un sistema di prevenzione sociale che punti a tutelare i soggetti più deboli e vulnerabili nonché i minori, i quali, all'interno delle fasce della popolazione, risultano tra i più esposti al richiamo e alle lusinghe del gioco d'azzardo;

**Considerata** comunque l'opportunità di bilanciare e contemperare in maniera avveduta valori ritenuti entrambi meritevoli di attenzione quali il diritto alla salute della popolazione e l'iniziativa economica delle imprese;

**Ritenuto** che il gioco d'azzardo e di fortuna, in cui sono contemplate le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché le reti di acquisizione di gettito, rientrano negli "altri servizi esclusi" di cui all'art. 7 lett. d) del D. Lgs. N. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (che riguarda anche la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali) e che pertanto detto decreto non si applica alle fattispecie oggetto della presente ordinanza (cfr ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2712 del 15.07.2013);



## COMUNE DI ROVIGO

**Attesa** la possibilità di introdurre limiti di orario necessari ad evitare, tra l'altro, danni alla salute umana e all'ambiente urbano, come previsto dalle recenti disposizioni di legge e in particolare dal D.L. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (convertito in legge 214/2011) con particolare richiamo all'art 34, commi 2 e 4, nel momento in cui si richiamano "esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità", ai fini della prevenzione di limiti, programmi e controlli alla libertà di accesso e organizzazione e di svolgimento delle attività economiche;

**Ritenuto** di dover adottare un provvedimento a tutela della propria comunità, volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici per il gioco lecito con vincita in denaro, inteso come atto dovuto ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. N. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che recita "Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

**Visto** il R.D. n. 773/1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" ed in particolare l'art. 110;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'economica e delle finanze del 27/10/2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati";

**Visto** altresì il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01/2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, che possono essere installati presso punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";

**Visto** il decreto direttoriale 27/07/2011 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (convertito in legge n. 189/2012);

**Rilevato** che l'art. 31 c. 1 del DL 6/12/2011 convertito con modificazioni in legge 22/12/2011 n. 214, attraverso l'introduzione del comma d-bis all'art. 3 del D.L. 4/7/2006 n. 223, ha completamente liberalizzato gli orari di apertura e chiusura degli esercizi del commercio su area privata disciplinati dal D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114, nonché degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, eliminando altresì l'obbligo di chiusura festiva e infrasettimanale;

**Considerato** che occorre determinare gli orari delle attività non appartenenti al settore del commercio, con particolare riferimento alle sale pubbliche da gioco e all'esercizio degli apparecchi automatici da gioco e intrattenimento che rientrano nella competenza autorizzativa del Comune;

**Richiamata** l'Ordinanza Sindacale n. 19 del 6.08.2010 con cui venivano disciplinati gli orari di apertura al pubblico delle sale da gioco e dei giochi leciti;

**Ritenuto** necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, adottare efficaci misure di controllo;

**Vista** la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;



## COMUNE DI ROVIGO

**Visto** il vigente Regolamento Comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da intrattenimento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 12.05.2010;

### ORDINA

Di stabilire i seguenti orari di esercizio delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS così come di seguito indicati:

#### 1. ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ARTT. 86 E 88 TULPS

L'orario di esercizio delle sale giochi è fissato nella seguente fascia oraria:

- A) PERIODO DAL 1° OTTOBRE AL 15 GIUGNO  
dalle ore 14.30 alle ore 22.30 di tutti i giorni, compresi i festivi.
- B) PERIODO DAL 16 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE  
dalle ore 15.30 alle ore 23.30

#### 2. ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6 DEL TULPS, RD 773/1931, COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI

- A) Autorizzati ex art. 86 del TULPS (bar ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto, ecc.)
- B) Autorizzati ex art. 88 del TULPS (agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco, ecc.)

L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra è fissato dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.30 di tutti i giorni, festivi compresi. Gli stessi apparecchi, nelle ore di "non funzionamento" devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio

### DISPONE

1. Che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto ad osservare quanto sopra indicato oltre le seguenti disposizioni:
  - obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro e un apposito cartello contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro.
  - obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi o di funzionamento degli apparecchi.
2. Che la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25 a un massimo di euro 500, ai sensi del D.lgv 267/2000 con l'applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981.
3. In caso di particolare gravità o recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex artt. 86 e 88, ovvero la sospensione



## COMUNE DI ROVIGO

del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, comma sesto TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex art. 86 e 88 del TULPS; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

4. La presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente n. 19 del 6.08.2010;
5. Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;
6. che la presente entra in vigore dalla data di pubblicazione all'albo online del Comune.

### **DISPONE inoltre**

Che la presente ordinanza sia trasmessa per gli adempimenti di competenza e conoscenza a:

- Comando di Polizia Locale
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Rovigo
- Questura di Rovigo
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Rovigo
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rovigo
- all'Albo Pretorio Comunale on line.

### **INFORMA CHE**

Avverso la presente ordinanza ai sensi dell'art.3, quarto comma, della L.7.8.1990 n.241 è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, ai sensi della L.1034/1971, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R.1199/1971;

### **DA' ATTO**

- che la pubblicazione del presente atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della riservatezza dei dati personali, secondo quanto disposto dal D.Lgs.196/03. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, eccedenti o non pertinenti, ovvero il riferimento a dati sensibili o giudiziari;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web dell'ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni: "Provvedimenti / Provvedimenti organi di indirizzo politico";

Letto, confermato e sottoscritto.

### **IL SINDACO**

Massimo Bergamin / INFOCERT SPA

*Documento sottoscritto con firma digitale*